



**SACCO & PARTNERS srl**  
STP (Società tra Professionisti)  
**Dottori Commercialisti – Revisori Legali dei conti**  
**Corporate Tax Consultancy**

25124 BRESCIA, Via Rodi n.27 - Tel. 030/2426211 (r.a.) Fax 030/2422047  
Registro Imprese di Brescia - Codice Fiscale - Partita IVA n. 02171980176  
Capitale Sociale Euro 100.000 i.v. - web site: [www.saccopartners.it](http://www.saccopartners.it)  
e-mail: [saccopartners@saccopartners.it](mailto:saccopartners@saccopartners.it) PEC: [saccopartnerservizi@legalmail.it](mailto:saccopartnerservizi@legalmail.it)

Brescia, lì 24 Gennaio 2017

**A tutta la Spett.le Clientela**

**OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2/2017**  
**NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO D'ESERCIZIO 2016**

Lo scorso 19 luglio 2013 è entrata in vigore la **direttiva 2013/34/UE** (nel seguito la “**Direttiva**”) relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, attraverso la quale il Parlamento e il Consiglio dell'Unione Europea perseguono l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole imprese, migliorare l'uniformità e la comparabilità dei bilanci a livello europeo e assicurare una maggior chiarezza, veridicità e correttezza delle informazioni a tutela delle esigenze degli utilizzatori del bilancio.

La direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale tramite il **D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139** (nel seguito il “**Decreto**”) che ha modificato la disciplina del bilancio d'esercizio, intervenendo sugli articoli del codice civile dal 2423 al 2428, 2435-bis, 2435-ter, 2478-bis, 2357-ter c.c., e quella sul bilancio consolidato, intervenendo sul D.lgs. 127/1991.

Le **principali novità** riguardano, in sintesi:

1. La modifica dell'**art. 2425 c.c., con cui è stata eliminata dallo schema di Conto Economico la classe E «Proventi e oneri straordinari», e il numero 13) dell'art. 2427 c.c.**, richiedendo che in Nota integrativa sia ora indicato l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. In precedenza il numero 13 prescriveva venisse indicata la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straordinari» (ora appunto eliminate) se di apprezzabile ammontare.
2. La modifica dell'**art. 2424 cc, con cui sono stati eliminati i costi di ricerca e pubblicità dalla voce A2 dell'attivo immobilizzato**, che ora accoglie i soli costi di sviluppo. Inoltre, il criterio di valutazione di questi ultimi, dettato dall'art. 2426 nr. 5 cc è stato modificato, prevedendone l'ammortamento secondo la vita utile ovvero, nei casi eccezionali in cui questa non sia stimabile, entro un periodo non superiore ai cinque anni. Analogo criterio è stato adottato per l'avviamento, intervenendo sul nr. 6 del medesimo articolo.  
Sintetizzando, dunque:
  - a) I **costi di pubblicità** non possono più essere capitalizzati e devono essere conseguentemente **imputati integralmente a Conto Economico**, salvo abbiano le caratteristiche per qualificarsi come costi di impianto ed ampliamento, venendo nel qual caso iscritti nella relativa voce e ammortizzati entro cinque anni;

- b) I **costi di ricerca** non possono più essere capitalizzati e devono essere conseguentemente **imputati integralmente a Conto Economico**, salvo abbiano le caratteristiche per qualificarsi come costi di sviluppo, venendo nel qual caso iscritti nella relativa voce e ammortizzati secondo la loro vita utile oppure, se questa non è stimabile, entro cinque anni;
- c) I **costi di sviluppo** devono essere **ammortizzati secondo la loro vita utile** e il precedente limite quinquennale opera solo nel caso in cui la vita utile non sia stimabile;
- d) L'**avviamento** deve essere **ammortizzato secondo la vita utile** oppure, se questa non è stimabile, entro **dieci anni**, mentre nel vecchio regime il processo era sostanzialmente invertito, essendo il limite di cinque anni superabile solamente quando non rappresentativo.
3. La modifica dell'**art. 2424 cc che ha introdotto nello schema di Stato Patrimoniale**
- tra le "Immobilizzazioni finanziarie" la voce B) III 4) strumenti finanziari derivati attivi;
  - tra le "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" la voce C) III 5) strumenti finanziari derivati attivi
  - nel "Patrimonio netto" la voce A) VII - riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
  - tra i "Fondi per rischi e oneri" la voce B) 3) – strumenti finanziari derivati passivi.
- Il Decreto ha inoltre modificato **l'art. 2425 introducendo nello schema di Conto Economico** la variazione di fair value degli strumenti finanziari esposta nella sezione D) "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie" e precisamente nelle voci:
- D) 18) d) rivalutazione di strumenti finanziari derivati;
  - D) 19) d) svalutazione di strumenti finanziari derivati.
- Sempre il Decreto ha introdotto all'art. 2426, c. 1, cc il nuovo nr 11-bis) richiedendo ora, similmente ai principi contabili internazionali, l'iscrizione in bilancio al fair value degli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari
- Il **principale** elemento di **novità** della riforma è rappresentato dalla **necessità di rilevare in bilancio gli strumenti finanziari valutandoli al fair value**, sia alla data della rilevazione iniziale, sia a ogni data di chiusura del bilancio. L'obbligo di rilevazione al fair value riguarda sia i contratti speculativi sia quelli di copertura, eventualmente prevista separazione dei derivati incorporati.
4. I **prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico**, che assumono una struttura diversa dalla precedente;
5. Il **rendiconto finanziario**, che diviene parte integrante del bilancio;
6. I **principi generali di redazione del bilancio**, che richiamano alla sostanza dell'operazione o del contratto oggetto di rilevazione e rappresentazione;
7. I **criteri di valutazione** relativi a: **immobilizzazioni rappresentate da titoli** (ora da rilevare con il criterio del costo ammortizzato); le modalità di calcolo della differenza tra il valore delle partecipazioni iscritte in base al metodo del patrimonio netto e il costo di acquisizione; i **costi di impianto e di ampliamento** e i **costi di sviluppo aventi utilità pluriennale; l'ammortamento dell'avviamento**; le **attività e passività monetarie in valuta**; gli **strumenti finanziari derivati** (che devono essere iscritti al fair value), i **crediti e debiti** (da rilevare con il criterio del costo ammortizzato).
8. Le **informazioni da fornire in nota integrativa** in merito a impegni, garanzie e passività potenziali; l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali; anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria; natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; nome e sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite; termini e le condizioni significative che

possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri degli strumenti finanziari; gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value dei derivati non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; le variazioni di valore dei derivati iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

Il Decreto, dopo aver stabilito che le disposizioni ivi previste entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data, ha altresì previsto l'aggiornamento dei principi contabili nazionali, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto stesso, ad opera dell'Organismo Italiano di Contabilità.

Il 22 dicembre 2016 l'OIC ha pubblicato i **Principi contabili, aggiornati a seguito delle novità introdotte dal D.lgs. 139/2015.**

### **Disciplina transitoria**

L'art. **12 del D.lgs. 139/15** consente un approccio prospettico nell'adozione di alcuni dei nuovi criteri di valutazione, soprattutto per alcune operazioni non esaurite (o pregresse). È infatti riconosciuta la **facoltà di continuare ad applicare i previgenti criteri di rilevazione** - in luogo del costo ammortizzato - ai titoli immobilizzati, ai debiti e ai crediti che risultino già iscritti nel bilancio del 2015. Parimenti è riconosciuta **facoltà di continuare ad applicare il piano di ammortamento già in essere all'avviamento che risulti già iscritto in bilancio nel 2015.** Pertanto nel bilancio 2016 (e nei successivi, fino ad esaurimento) potrebbero trovarsi a coesistere:

- (a) i debiti e i crediti rappresentati con il modello del costo ammortizzato (in quanto sorti a partire dal 1° gennaio 2016) e quelli contabilizzati secondo le vecchie regole in quanto già contabilizzati nel bilancio 2015 o precedenti e per i quali l'impresa si è avvalsa, appunto, della facoltà di non adeguamento,
- (b) i titoli immobilizzati, rappresentati con il modello del costo ammortizzato (in quanto acquistati a partire dal 1° gennaio 2016) e quelli contabilizzati secondo le vecchie regole in quanto già contabilizzati nel bilancio 2015 o precedenti e per i quali l'impresa si è avvalsa, appunto, della facoltà di non adeguamento;
- (c) avviamento.

Le suddette facoltà sono consentite a tutte le imprese, anche quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata.

### **Bilanci super semplificati ex art. 2435-ter**

Una delle novità più importanti introdotte dalla nuova disciplina consiste nella previsione della categoria delle **micro-imprese.**

Le micro-imprese possono fruire delle **semplificazioni già viste per le piccole imprese** e riportate nella tabella sottostante.

Inoltre possono **non predisporre la nota integrativa** qualora forniscano in calce allo stato patrimoniale le seguenti informazioni:

- l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale;
- l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti verso amministratori e sindaci cumulativamente per ciascuna categoria precisando le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia.

Le piccole e le micro imprese continuano inoltre ad essere **esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione,** qualora forniscano le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, Codice civile.

Per accedere ai regimi semplificati non bisogna aver superato per due anni consecutivi almeno due dei tre parametri sopra indicati.

	<b>Piccole società (art.2435-bis, Cc)</b>	<b>Micro-imprese (art.2435-ter, Cc)</b>
Totale dell'attivo dello stato patrimoniale	4.400.000€	175.000€
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.800.000€	350.000€
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	50 unità	5 unità
Semplificazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato patrimoniale e conto economico abbreviati</li> <li>• Esenzione dalla redazione del rendiconto finanziario</li> <li>• Esenzione dall'adozione del costo ammortizzato</li> <li>• Nota integrativa "ridotta"</li> </ul>	

La platea interessata dalle novità è quindi amplissima ed è difficile immaginare che esista una sola impresa il cui bilancio non debba essere rettificato in ragione dell'adozione dei nuovi criteri di valutazione e rappresentazione.

La riforma del bilancio si rivolge alle imprese che esercitano attività industriale o commerciale e redigono il bilancio in conformità ai principi contabili nazionali.

Tale circolare è disponibile anche sul nostro nuovo sito internet [www.saccopartners.it](http://www.saccopartners.it) che vi invitiamo a consultare.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

**Sacco & Partners Srl**  
STP (Società tra Professionisti)